
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) – Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) – Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) – Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) – Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) – Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) – Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) – Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) – Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Giusi IANNI (Magistrato) – Francesco LUPIA (Magistrato) – Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) – Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) – Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) – Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Vis attractiva della procedura fallimentare

Alla vis attractiva esercitata dalla procedura fallimentare ("Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.") soggiacciono tutte quelle azioni che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna.

Tribunale di Lecce, sentenza del 27.04.2016

...omissis...

xxxxxx in giudizio la L.Gxx al fine di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita datato 02.7.2009 dell'apparecchiatura O. con condanna della convenuta alla restituzione della somma corrisposta alla società di locazione finanziaria per l'acquisto, nonché a tener indenne l'attrice da qualsivoglia obbligazione pecuniaria assunta nei confronti di quest'ultima in relazione al contratto.

Con comparsa depositata in data 15.6.2011 si costituiva in giudizio la convenuta contestando la dedotta responsabilità.

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. , con ordinanze del 10.7.2012 e del 07.3.2013 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 05.02.2013; in seguito l'11.6.2013 ha conferito incarico di consulenza all'ingxxxx

Nel corso del prosieguo dell'istruttoria, all'udienza del 16.6.2015 ha preso atto dell'intervenuto fallimento della convenuta: quindi ha evidenziato alle parti la sopravvenuta improcedibilità della domanda.

Infine il 19.4.2016 ha trattenuto la causa per la decisione, non assegnando i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c. cui le parti hanno rinunciato.

Motivi della decisione

Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda sia divenuta improcedibile.

Premessa l'ammissibilità della stessa, in quanto proposta dall'utilizzatore di un bene acquistato dal concedente e successivamente concesso in locazione finanziaria (Cassazione civile, sez. un., 05/10/2015, n. 19785: "In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo. Nel secondo caso, l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente"), stante l'avvenuta declaratoria di fallimento della Lxxxxx con sentenza del Tribunale di Lodi n. 27/2015, non può che concludersi per la sopravvenuta improcedibilità dell'odierna pretesa ai sensi dell' art. 24 L.F..

E' noto infatti che alla vis attrattiva esercitata dalla procedura fallimentare ("Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.") soggiacciono tutte quelle azioni "...che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna", Cassazione civile, sez. III, 08/08/2007, n. 17388, tra cui quella odierna.

Ne consegue l'inevitabile declaratoria, con assegnazione di termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale fallimentare.

p.q.m.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mxxxxx

- 1) Dichiara la domanda improcedibile per intervenuto fallimento della xxx
- 2) Fissa il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente decisione per la riassunzione dalla causa dinanzi al Tribunale competente.

Così deciso in Lecce, il 22 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2016.